



Football Club Mendrisio

s t a t u t o

adottato dall'Onoranda Assemblea Generale straordinaria
di lunedì 26 novembre 2012

*Copia conforme
all'originale*

Statuto del Football Club Mendrisio

I - Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il Football Club Mendrisio (in seguito FCM) è una associazione ai sensi degli articoli 60 e sg. del Codice Civile Svizzero con sede sociale a Mendrisio
2. La società è affiliata alla Associazione Svizzera di Football – ASF.
3. Il FCM, i suoi membri, dirigenti e giocatori sono vincolati dal presente statuto nonché dalle direttive e decisioni della FIFA, dell'UEFA e della ASF.

Articolo 2

1. Il FCM promuove l'educazione sportiva in generale e il gioco del calcio in particolare.
2. La società promuove e tutela gli interessi dei calciatori provenienti dai rispettivi territori comunali e dal Distretto in generale, impegnandosi ad elevare la qualità del calcio regionale.
3. La società è apartitica e aconfessionale
4. I colori sociale sono il Bianco, il rosso e il nero.

II - Membri del FCM

Articolo 3

1. I membri (soci) del FCM sono persone in grado di esercitare i diritti civili.
2. Essi si distinguono in attivi, contribuenti, sostenitori ed onorari.

Articolo 4

1. Sono membri attivi tutti i giocatori qualificati del FCM
2. I minorenni non hanno diritto di voto

Articolo 5

1. Sono soci contribuenti tutte le persone che pagano la tassa sociale.
2. Sono soci sostenitori tutte le persone che pagano la tassa di socio sostenitore.
3. L'importo delle tasse è stabilito dall'Assemblea Generale.

Articolo 6

1. Coloro che hanno acquisito meriti particolari con azioni in favore del FCM, possono essere nominati soci onorari con un voto dell'assemblea generale che si esprime a maggioranza semplice dei voti emessi.
2. La proposta all'assemblea è di norma presentata dal comitato.
3. I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

Articolo 7

1. I soci onorari, attivi, sostenitori nonché i membri del comitato hanno entrata libera al campo sportivo per tutte le manifestazioni organizzate dalla società.

III - Organi sociali

Articolo 8

Gli organi sociali del FCM sono

- A. l'assemblea generale dei soci
- B. il comitato
- C. i revisori

A - L'assemblea generale dei soci

Articolo 9

1. L'assemblea generale è l'organo supremo della società.
2. Ogni assemblea generale, regolarmente convocata secondo gli statuti è atta a deliberare.
3. Dei dibattiti assembleare è tenuto un protocollo

Articolo 10

1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea.
2. Un socio non può farsi rappresentare da un altro.
3. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano qualora la maggioranza dei presenti non proponga una procedura diversa.

Articolo 11

1. L'Assemblea generale è presieduta dal presidente in carica.
2. Salvo disposizione contrarie dello statuto, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.
3. Le decisioni relative a modifiche o aggiunte delle disposizioni statutarie richiedono la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.
4. Proposte che non figurano all'ordine del giorno verranno trattate solamente se lo decide la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
5. Le elezioni si effettuano al primo turno con la maggioranza assoluta; al secondo turno con la maggioranza semplice dei voti espressi.
6. La società avrà cura che la convocazione di una assemblea sia opportunamente pubblicata. La stessa è in ogni caso ritenuta avvenuta se pubblicata sul sito internet della società.

Articolo 12

1. L'assemblea generale ordinaria ha luogo al più tardi entro due settimane prima dell'inizio del campionato.
2. La convocazione dell'assemblea deve avvenire tre settimane prima della data fissata.
3. L'ordine del giorno, i rapporti contabili e di revisione devono essere a disposizione dei soci per consultazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea generale.
4. L'assemblea generale ha le seguenti competenze:
 - a. *l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale,*
 - b. *l'accettazione del rapporto di gestione, dei rapporti contabili e dei revisori dei conti,*
 - c. *lo scarico del comitato e agli organi del FCM,*
 - d. *le decisioni sulle proposte dei membri e degli organi del FCM,*
 - e. *l'elezione del presidente e del comitato,*
 - f. *l'elezione dei revisori,*
 - g. *le modifiche dello statuto del FCM e le decisioni sull'ammontare delle tasse sociali.*
5. Le proposte destinate ad essere trattate dall'assemblea generale devono pervenire per scritto al FCM almeno due settimane prima della data in cui l'assemblea è convocata.

Articolo 13

1. Una assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione del comitato o su domanda scritta di almeno un quinto dei membri della società.
2. Deve essere dato seguito ad una richiesta di convocare una assemblea straordinaria al più tardi entro tre settimane dalla data di ricevimento della stessa.
3. Le disposizioni per l'assemblea generale ordinaria fanno stato anche per lo svolgimento di una assemblea generale straordinaria.

B - Il comitato

Articolo 14

1. Il comitato è composto dal presidente e da almeno altri 4 membri.
2. Il comitato si costituisce e si organizza liberamente.

Articolo 15

1. Il comitato ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi della società e di rappresentarla verso terzi.
2. Esso è vincolato dalla firma collettiva del presidente con un altro membro del comitato.

Articolo 16

1. Il comitato si riunisce secondo necessità su convocazione del presidente.
2. Il comitato è atto a decidere se almeno tre membri, presidente incluso, sono presenti.
3. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente.
4. Il comitato ha tutti i poteri che non siano conferiti dalle leggi, o dallo statuto ad altri organi sociali.
In special modo, al comitato spettano i seguenti compiti:
 - a. *la direzione degli affari ordinari e straordinari del FCM,*
 - b. *la convocazione e la preparazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie,*
 - c. *la stesura del rapporto di gestione annuale e dei conti sociali,*
 - d. *l'esame di tutte le questioni concernenti lo sviluppo del FCM.*
5. Il comitato è l'organo esecutivo del FCM. Esso dispone l'organizzazione della società e sceglie i giocatori, gli allenatori ed i collaboratori necessari al buon funzionamento sociale.

C - I revisori

Articolo 17

1. L'assemblea generale designa, su proposta del comitato, due revisori che ogni anno esaminano i conti.
2. I revisori sottopongono il loro rapporto di revisione all'assemblea generale ordinaria, raccomandando o meno l'approvazione dei conti.

IV - Gestione finanziaria

Articolo 18

1. L'anno contabile coincide con l'anno sportivo.
2. Le questioni contabili e finanziarie sono di competenza del comitato. Esso sottopone all'assemblea generale il rapporto finanziario e il rapporto dei revisori.
3. Il comitato organizza le modalità contabili in modo da tenere conto della natura, dell'estensione e delle necessità della società.

V - Disposizioni finali

Articolo 19

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le norme di legge in vigore – art. 60 e seguenti del CCS.

Articolo 20

1. Il presente statuto è stato adottato dalla assemblea generale straordinaria del 26 novembre 2012 e approvato dalla ASF – Associazione Svizzera di Football il 4 marzo 2013.
2. Esso
 - a. *abroga e sostituisce ogni altra normativa precedente ad essa,*
 - b. *entra in vigore con l'approvazione da parte della ASF.*

Football Club Mendrisio

Karl ENGEL,
presidente

Flavio FOLETTI,
resp. amministrazione

Mendrisio, 1. marzo 2013